



AMBITO TERRITORIALE TA/2

Massafra Mottola Palagianò Statte ASL/TA

REGISTRO GENERALE N. 2447 del 05/10/2022

DETERMINAZIONE N. 431 del 04/10/2022

PROPOSTA N. 2944 del 08/09/2022

OGGETTO: Risoluzione del contratto di appalto stipulato con Nestore per la gestione dei servizi Caf/Pippi/Ade e subentro contrattuale a seguito di interpello ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. 50/2016 del secondo classificato R.T.I Pam Service e Medihospes

IL DIRIGENTE

Premesso che il Comune di Massafra ha in corso il servizio di Caf (Centro Ascolto Famiglie), Ade (Assistenza Domiciliare Educativa) e P.I.P.P.I in esecuzione del contratto d'appalto affidato in esito a procedura di gara espletata sul Mepa alla ditta Consorzio Nestore Via Fondo Vigna - 81030 Falciano del Massico (CE) - P.I. 03258610611 e di cui veniva disposta la stipula sotto riserva di risoluzione in caso di successiva perdita dei requisiti previsti dalla legge per contrarre con la Pubblica Amministrazione;

Che nelle more di ciò, in corso quindi di esecuzione del contratto, veniva emesso nei confronti della suindicata società una informazione antimafia ex art. 91 del D.Lgs n. 159/11 di contenuto interdittivo;

Che veniva infatti acquisita una informativa ostativa antimafia nr. 0065071, adottata dalla Prefettura di Caserta, in data 25.05.2022, ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011, nei confronti del soggetto aggiudicatario, ad oggi, definito il giudizio cautelare di appello e rigettata la istanza di ammissione al controllo giudiziario, valida ed idonea a produrre i suoi effetti;

Visto che la norma di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 490 del 08.08.1994 e nella fattispecie il comma 6 prevede che "qualora la sussistenza di una causa di divieto siano accertati successivamente alla stipula del contratto, l'amministrazione interessata può revocare le autorizzazioni e le concessioni o recedere dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite";

Tenuto conto che l'informativa antimafia interdittiva, sopravvenuta durante l'esecuzione di un appalto pubblico, determina un'incapacità del privato a contrarre con la pubblica amministrazione che impone un obbligo di risoluzione contrattuale per le amministrazioni aggiudicatrici precludendo qualsivoglia valutazione di natura discrezionale;

Ritenuto, seppure alla luce del dettato della norma, che il potere discrezionale riconosciuto alla stazione appaltante in presenza di informative antimafia post-contratto sia estremamente ridotta atteso che il contratto potrebbe essere conservato solo in presenza di interessi contingenti quali quelli di "pubblica utilità" che indurrebbero a ritenere la prevalenza di questi sulle esigenze di tutela antimafia;

Ritenuto che la rilevata discrezionalità imporrebbe all'Amministrazione di giustificare una scelta siffatta che per la sua natura eccezionale esige una puntuale motivazione, laddove, invece, nella logica di un suo ordinario sviluppo, l'azione amministrativa imporrebbe l'adozione della misura inibitoria;

Visto l'art. 80, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che, dispone "Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni"

Ritenuto, per quanto finora espresso, non sussistere dubbi circa i provvedimenti da adottare tanto più che il contratto di appalto ribadisce, in modo specifico ed inequivocabile, che l'impresa dichiara di essere a perfetta conoscenza e di accettare incondizionatamente tutte le clausole nel predetto atto indicate;

Ritenuto pertanto necessario ed opportuno provvedere in merito alla risoluzione del contratto di appalto sottoscritto con la ditta aggiudicataria del servizio oggettivato non solo per mera applicazione di una clausola negoziale, quanto piuttosto per l'esercizio del potere di revoca ex art. 4, comma 4, del d.lgs. 490/94, necessitato dal carattere interdittivo della informativa antimafia, che, incidendo sulla capacità a contrarre con la P.A., non può che operare sostanzialmente nello stesso modo sia che intervenga a monte che a valle della stipula del contratto;

Dato atto che la risoluzione contrattuale che si intende disporre con il presente provvedimento, rientra tra i casi tassativi indicati nell'art. 110 del d.lgs. 50/2016 nei quali, sebbene la procedura concorsuale sia da considerarsi terminata e l'offerta a suo tempo formulata non sia più vincolante nei confronti dell'amministrazione, essendo ormai concluso quel rapporto che si era instaurato con la domanda di partecipazione alla gara, per ragioni di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa il legislatore fa obbligo per la stazione appaltante di avvalersi degli esiti della competizione espletata e di attenersi alla graduatoria formulata, senza che sia possibile, al riguardo, alcun esercizio di discrezionalità, né sulle modalità da seguire per il nuovo affidamento (quale ad esempio l'indizione di una nuova gara, come prevedeva l'art. 140 del pregresso Codice dei contratti pubblici), né sul procedimento di scorrimento della graduatoria, vincolato al rispetto dell'ordine di classificazione dei concorrenti così come cristallizzatosi;

Che dovendo procedere, quindi, questa Stazione Appaltante, al recesso del contratto stipulato con il soggetto aggiudicatario, si è ritenuto di avviare il procedimento di interpello di cui all' art. 110 d.lgs. n. 50 del 2016 e con nota prot. n. 42857 del 09.09.2022 lo scrivente Rup procedeva a interpellare progressivamente la Cooperativa **PAM SERVICE** S.r.l. e Cooperativa **Medihospes** partecipanti in R.T.I. all'originaria procedura di gara, come risultante dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione dei servizi oggettivati alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta e per la parte contrattuale residua, chiedendo di esprimere la disponibilità al summenzionato subentro contrattuale;

Acquisita la disponibilità al subentro contrattuale dichiarata con nota acquisita al Prot. dell'Ente n. 43559 del 13.09.2022;

Vista altresì la successiva nota PEC acquisita al Prot. dell'Ente n. 46812 del 04.10.2022 con la quale viene trasmesso l'atto di costituzione del Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra le due cooperative sopra individuate;

Dato atto che il primo soggetto aggiudicatario nei confronti del quale si dispone il recesso ha applicato sull'importo posto a base di gara un ribasso del 10% e che la scadenza naturale del servizio è fissata al 16.11.2022, salvo possibilità di rinnovo per un ulteriore anno;

Stimato il costo del servizio ancora da realizzare, da svolgersi dalla data di effettivo avvio fino al 16.11.2022, ed oggetto di affidamento a seguito di procedura di interpello ai sensi dell'art. 110 del Codice dei Contratti in € 77.140,05 oltre iva al 5%;

Ritenuto di dover procedere nell'interesse dell'Ente ed ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e smi all'affidamento del servizio, fino alla scadenza del contratto originario, vale a dire fino al 16.11.2022, di Caf/Ade e Pippi alla R.T.I. COOPERATIVA PAM SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA A.R.L. (mandataria), con sede legale in VIA CAGLIARI 30 - TARANTO e P.Iva 2332360730 e MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE- con sede legale in VIA CADUTI STRAGE DI BOLOGNA, 5 70125 BARI (BA) (mandante), alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta (ribasso del 10%), nonché alle medesime condizioni capitolari previste a progetto, per un importo di netti imponibili € 77.140,05 ed oltre IVA 5% pari a € 4.060,00 per una spesa totale lorda di **€ 81.200,05**;

Dato atto che il RTI si costituisce mediante il conferimento, da parte delle **imprese c.d. mandanti**, di un mandato collettivo speciale con rappresentanza in capo all'**impresa c.d. mandataria** (o capogruppo), in virtù del quale quest'ultima diviene l'interlocutrice principale nei confronti della stazione appaltante;

Accertata la regolarità contributiva di entrambe le società cooperative riunite in RTI tramite acquisizione telematica sul portale INAIL dei relativi Durc, allegati al presente atto, risultanti regolari ed in corso di validità;

Ritenuto di interrompere ogni rapporto con il Consorzio destinatario di interdittiva a seguito dell'avvenuta formalizzazione della individuazione del nuovo soggetto contraente affidatario dei servizi;

Atteso che, nelle more della stipula del contratto con tale nuovo soggetto, la mancata esecuzione del medesimo potrebbe determinare gravi danni agli utenti finali del servizio oggetto;

Rilevata altresì la necessità della continuità del servizio anche in considerazione delle posizioni lavorative in essere garantite dalla cosiddetta clausola sociale;

Ritenuto fondamentale quindi, nelle more del completamento della verifica dei requisiti in capo alle due cooperative costituenti la R.T.I., non interrompere l'erogazione del servizio a favore degli utenti, e quindi garantire la prosecuzione prestazionale attraverso gli strumenti tecnici-giuridici previsti dal Codice degli Appalti;

Considerato altresì che, in ragione anche del principio di continuità dell'azione amministrativa di cui all'art.97 della Costituzione, si rileva una comprovata esigenza di disporre l'esecuzione anticipata della prestazione dedotta nell'appalto nelle more della conclusione del procedimento istruttorio diretto al perfezionamento contrattuale dell'affidamento;

Che l'articolo 32 comma 13 del Codice dei contratti approvato con decreto legislativo n. 53/2016, stabilisce: "L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8";

Dato atto che la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare;

Ritenuto pertanto di dover provvedere in merito e garantire l'avvio del servizio a far data dal 10 Ottobre 2022, provvedendo successivamente alla stipula del contratto, sotto pena di risoluzione in caso di mancato accertamento dei requisiti, dando atto che l'Amministrazione può in ogni caso revocare l'aggiudicazione se accerta, in capo all'aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova l'assenza di uno o più requisiti richiesti in sede di gara, ovvero una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate, fatte salve le ulteriori conseguenze di legge;

Ritenuto necessario, pertanto, procedere con urgenza all'esecuzione del servizio e, quindi, di ricorrere alla consegna anticipata del servizio in oggetto, sotto riserva di legge, in attesa di poter stipulare il contratto;

Precisato che il contratto sarà stipulato a misura, in modalità elettronica, mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e smi;

Visti:

- il decreto legislativo 18 Aprile 2016, n. 50
- le linee guida di attuazione del Decreto legislativo 18 Aprile 2016, n. 50;
- il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";
- la legge n. 241/90 e ss.mm.ii;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Statuto Comunale;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che attribuisce ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che non rientrano tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo espressamente attribuiti dalla legge o dai regolamenti agli organi di governo dell'Ente o non rientranti tra le funzioni del Segretario Comunale o del Direttore Generale;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs 267/000;

Accertata la competenza a provvedere in merito;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs 267/000;

DETERMINA

1. **Di risolvere** il contratto di appalto affidato in esito a procedura di gara espletata sul Mepa alla ditta Consorzio Nestore Via Fondo Vigna - 81030 Falciano del Massico (CE) - P.I. 03258610611 per la gestione del servizio di Caf (Centro Ascolto Famiglie), Ade (Assistenza Domiciliare Educativa) e P.I.P.P.I per perdita della capacità a contrarre con la P.A;
2. **Di disporre** il subentro a seguito di procedura di interpello attivato ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. 50/2016 nei confronti del secondo classificato della originaria procedura di gara, come risultante dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento

dell'esecuzione dei servizi oggettivati alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta e per la parte contrattuale residua;

3. **Di affidare** il completamento del servizio, fino alla scadenza del contratto originario, vale a dire fino al 16.11.2022, di Caf/Ade e Pippi alla R.T.I. COOPERATIVA PAM SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA A.R.L. (mandataria), con sede legale in VIA CAGLIARI 30 - TARANTO e P.Iva 2332360730 e MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE- con sede legale in VIA CADUTI STRAGE DI BOLOGNA, 5 70125 BARI (BA) (mandante) alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta (ribasso del 10%), nonché alle medesime condizioni capitolari previste a progetto, per un importo di netti imponibili € 77.140,05 ed oltre IVA 5% pari a € 4.060,00 per una spesa totale lorda di € **81.200,05**;
4. **Di disporre** l'esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 32 comma 13 del Codice dei contratti approvato con decreto legislativo n. 53/2016, con avvio del servizio a far data dal 10 Ottobre 2022;
5. **Di autorizzare** la consegna anticipata, sotto riserva di legge, del Servizio di gestione ai sensi dell'art. 32, comma 8 e 11 del Decreto Legislativo n. 50/2016, atteso che la mancata esecuzione immediata della prestazione determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare;
6. **Di precisare** che la Stazione appaltante può in ogni caso revocare il subentro disposto con la presente qualora si accerti in capo all'aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più requisiti richiesti in sede di gara, ovvero una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate facendosi salve le ulteriori conseguenze di legge;
7. **Di dare atto** che il contratto verrà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del DLgs 50/2016;
8. **Di dare atto** che la spesa oggetto di affidamento alla ditta è contenuta nel quadro economico approvato con la Determinazione Dirigenziale n. 2346 del 22.10.2021;
9. **Di dare atto** che l'interlocutrice contrattuale nei confronti della stazione appaltante sarà la cooperativa c.d. mandataria (o capogruppo), COOPERATIVA PAM SERVICE e che quest'ultima diviene il soggetto giuridico attivo titolare della obbligazione prestazionale nei confronti di questa Stazione Appaltante e della conseguente posizione creditoria corrispettiva

- 10. Di ridurre** l'impegno di spesa originariamente assunto con determinazione di cui al punto n. 8) del presente dispositivo a favore del Consorzio Nestore della somma sopracitata di € **81.200,05** (di cui € 57.555,60 con imputazione sul cap. 3300.1 ed € 23.644,45 con imputazione sul cap. 3065.1) e di reimpegnare suddetta somma (sui medesimi capitoli di bilancio ed esigibilità al 31.12.2022) a favore della COOPERATIVA PAM SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA A.R.L. (mandataria), con sede legale in VIA CAGLIARI 30 - TARANTO e P.Iva 2332360730;
- 11. Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 12. Di attestare** che in relazione a quanto disposto dal Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di amministrazione aperta di cui alla citata disposizione e che le relative informazioni sono state pubblicate sul sito istituzionale dell'ente, nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente
- 13. Di pubblicare** la presente determinazione all'Albo Pretorio on line

IL DIRIGENTE

Responsabile Ufficio di Piano

Dott.ssa D'Elia Loredana

Avvertenze

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 07.08.1990 n° 241 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento è ammesso:

Ricorso alla stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, per l'eventuale auto annullamento nell'esercizio dei poteri di autotutela;

Ricorso giurisdizionale presso il TAR di Lecce, ai sensi degli artt. 29, 41 e 119 del D. Lgs. n. 104/2010, entro 60 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione dell'atto;

Ricorso giurisdizionale presso il TAR di Lecce, ai sensi dell'art. 120 comma 5 del D. Lgs. n. 104/2010, entro 30 giorni, nel caso di procedure di affidamento, ivi comprese quelle di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture;

Ricorso straordinario al Capo dello Stato, per i motivi di legittimità rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo, entro 120 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza del provvedimento, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 1199/71

Atto firmato digitalmente dal Dirigente **Dott.ssa D'ELIA LOREDANA** in data **04/10/2022**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 2447 del 05/10/2022

Il Dirigente /p.o. dell'area Economica Finanziaria, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni , comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente in merito alla Proposta n.ro 2944 del 08/09/2022 esprime parere: FAVOREVOLE

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Titolo	Capitolo	Articolo	Numerazione	Progressivo	Importo
2021	1	3300	1	2644	2	57.555,60
2021	1	3065	1	2650	2	23.644,45

Visto di Regolarita' Contabile firmato digitalmente dal Dirigente :

Dott.ssa D'ELIA LOREDANA il 05/10/2022.

NOTA DI PUBBLICAZIONE

Il 06/10/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 2447 del 05/10/2022 con oggetto

Risoluzione del contratto di appalto stipulato con Nestore per la gestione dei servizi Caf/Pippi/Ade e subentro contrattuale a seguito di interpello ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. 50/2016 del secondo classificato R.T.I Pam Service e Medihospes

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da **MAGGI FRANCESCO il 06/10/2022**

Massafra, li 06/10/2022

Il Firmatario la pubblicazione

MAGGI FRANCESCO

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 2447 del 05/10/2022